



LE FOTOGRAFIE DI OPERE IN PUBBLICO DOMINIO: LA NATIONAL PORTRAIT GALLERY CONTRO WIKIPEDIA

Dario Jucker

Un recente caso ha creato un dibattito concernente l'utilizzo su Internet di immagini di opere d'arte in pubblico dominio. Un volontario di Wikimedia Commons, Derick Coetzee, ha scaricato dal sito della National Portrait Gallery di Londra oltre 3.300 immagini ad alta risoluzione di ritratti della collezione per pubblicarli su Wikipedia. La NPG ha minacciato azioni legali nei confronti di Coetzee per violazione del diritto d'autore sulle immagini della propria collezione.

Wikipedia ha replicato affermando che le opere riprodotte sono in pubblico dominio e liberamente riproducibili.

Per delimitare il campo: stiamo parlando di fotografie di opere d'arte non protette dal diritto d'autore (il quale dura per settant'anni dalla morte dell'artista), ovvero cadute in pubblico dominio. Tali opere sono, infatti, liberamente utilizzabili da chiunque. Le fotografie di opere in pubblico dominio a bassa qualità sono, inoltre, liberamente accessibili e riproducibili da parte del pubblico.

In questo caso si trattava, invece, di fotografie di opere d'arte della collezione della NPG, a risoluzione particolarmente elevata, per la cui realizzazione la galleria aveva impiegato cinque anni, con un dispendio economico di circa 1 milione di sterline. NPG ha inoltre sostenuto di avere creato, tramite la versione digitale della propria raccolta, una banca dati con accesso protetto, nella quale Coetzee sarebbe entrato eludendo le misure tecnologiche e riproducendo le immagini su Wikipedia.

I punti essenziali della questione sono: a) se le fotografie di opere d'arte sono opere creative, a loro volta protette dal diritto d'autore; b) quale legge sia applicabile, se il diritto americano o quello inglese; e c) se una collezione di opere d'arte può essere in altro modo tutelabile, qualificandosi per esempio come banca-dati.

Il diritto americano non ritiene che vi sia creatività nelle riproduzioni fotografiche di opere d'arte, ed è dunque più favorevole a Coetzee. Il leading case in USA

è *Bridgeman v. Corel*, nel quale i giudici hanno affermato che non vi è originalità quando la foto è una mera riproduzione meccanica dell'immagine. In altre parole: se schiaccio il bottone della macchina per fotografare un'opera d'arte, trattasi di un atto meccanico e la foto non è proteggibile. La protezione potrebbe invece esservi se vi è una ripresa o delle luci particolari, insomma, se vi è da parte dell'autore un minimo apporto creativo. Più protezione per le fotografie di opere d'arte in Inghilterra, invece, ragione per la quale una causa in questo paese avrebbe qualche possibilità di successo per la NPG.

Il dibattito creatosi su Internet ha visto schierarsi, come spesso accade in questi casi, da un lato i sostenitori del diritto d'autore e dall'altro chi invece vorrebbe che il copyright non esistesse, o che perlomeno non vi fosse alcun ostacolo all'accesso delle immagini.

Secondo l'opinione del Museum Copyright Group, un'associazione che sostiene il diritto d'autore, "i musei fanno affidamento sui diritti d'autore delle fotografie di opere d'arte in collezione per proteggerle da riproduzioni inaccurate, allo scopo di evitare che vengano distribuite immagini a bassa qualità".

I vertici della stessa associazione sostengono inoltre che: "i proventi derivanti dallo sfruttamento delle immagini in collezione serve ai musei per mantenere i propri fini curatoriali ed educativi".

Sull'altro versante, il direttore dell'area digitale al J. Paul Getty Trust ha osservato che: "per ragioni che non sono all'attenzione di tutti, molti musei creano delle barriere che contribuiscono a tenere immagini ad alta qualità delle opere in pubblico dominio fuori dalla portata del pubblico, degli educatori e dal settore della creatività. Così facendo i musei pongono un'ingiustificata barriera alla creatività, che per altri versi si propongono di celebrare".

Essendo le parti in trattativa per evitare la causa giudiziaria, attendiamo di sapere come andrà a finire.